

Aggiornamento fiscale

Agosto 2026

AGGIORNAMENTO NORMATIVO.....	3
✓ Testo Unico in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141).....	3
✓ Tributi locali e federalismo fiscale – attuazione della Riforma fiscale (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147).....	3
✓ D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (“Decreto <i>Omnibus</i> ”): disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148)	3
PROVVEDIMENTI	6
✓ Liquidazione automatica dell’IVA in caso di omessa dichiarazione – disposizioni attuative (Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 agosto 2026 n. 239129)	6
PRASSI MINISTERIALE	6
RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO	6
✓ Cessione di immobili – pertinenze – verifica autonoma del quinquennio (Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 157 del 10 agosto 2026).....	6
✓ Cessione di immobili – <i>Superbonus</i> – plusvalenza imponibile pro quota (Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 158 del 10 agosto 2026).....	6
✓ Operazione di <i>merger leveraged buy-out</i> (“ <i>MLBO</i> ”) “atipica” contraddistinta dall’acquisizione di una partecipazione di minoranza. Limiti al riporto delle perdite delle società veicolo (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 160 del 12 agosto 2026)	6
✓ Regime “a realizzo controllato” – apporto di partecipazioni a patrimonio netto in caso di pluralità di soci conferenti – applicabilità (Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 161 del 13 agosto 2026).....	7
✓ Fusione inversa del veicolo nel <i>target</i> a seguito di acquisizione con indebitamento. Non applicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali delle società veicolo (Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 162 del 14 agosto 2026).....	7
✓ <i>Trust</i> estero trasparente – determinazione del reddito imputato al beneficiario residente (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 165 del 31 agosto 2026)	7
CIRCOLARI.....	8

- ✓ Nuovo regime di adempimento collaborativo – inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 6 agosto 2026) 8

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE 8

- ✓ IMU – immobili collabenti – efficacia non retroattiva della variazione catastale (Cassazione, ord. n. 24446 del 4 agosto 2026)..... 8
- ✓ Controllo giudiziario – infiltrazione mafiosa e idoneità del modello organizzativo 231 (Cassazione penale, sent. n. 31505 del 17 agosto 2026)..... 8

ALTRO 8

- ✓ Credito d'imposta Transizione 4.0 – comunicazioni entro il 15 settembre 2026 (Comunicato Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* "MIMIT" del 31 luglio 2026) 8
- ✓ Credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese agricole (Istruzioni operative Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura "AGEA", del 5 agosto 2026 n. 72)..... 9
- ✓ Credito d'imposta per il carburante degli autotrasportatori - Modalità e termini di presentazione delle domande (Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti del 28 agosto 2026)..... 9

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Testo Unico in materia di adempimenti e accertamento ([D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141](#))

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2026, n. 181 il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, con cui è stato approvato il “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale*”.

Il provvedimento riunisce in un unico testo la disciplina relativa ad adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento tributari e si applicherà dal 1° gennaio 2027.

Tributi locali e federalismo fiscale – attuazione della Riforma fiscale ([D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147](#))

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, n. 185 il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, con interventi in tema di collaborazione con i contribuenti, sanzioni tributarie, addizionale regionale IRPEF, IRAP, IMU, TARI e gestione della crisi d’impresa.

D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (“Decreto *Omnibus*”): disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale ([D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148](#))

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, n. 185 il Decreto *Omnibus*, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise, nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. Il decreto, in vigore dal 12 agosto 2026, interviene sia sulla disciplina fiscale vigente sia sui testi unici adottati in attuazione della riforma fiscale, la cui efficacia è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2027. Tra le principali novità si segnalano le seguenti:

- **Redditi di lavoro dipendente**

Per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ferma la determinazione forfetaria del *fringe benefit* sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e dei costi chilometrici individuati dalle tabelle ACI (art. 51, comma 4, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”)), la misura del beneficio viene parametrata all’anzianità del veicolo prevedendo che, a decorrere dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione del veicolo, il valore del *fringe benefit* determinato secondo i criteri ordinari sia incrementato del 50%.

È altresì previsto un incremento del 5% del valore del *fringe benefit* per gli accessori e gli allestimenti aggiuntivi non valorizzati nelle tabelle ACI.

Inoltre, viene meno il requisito della nuova immatricolazione e quindi la disposizione si applica anche nei casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.

- **Redditi di impresa**

Il Decreto *Omnibus*:

- in materia di qualificazione e determinazione dei redditi relativi alle attività agricole, è intervenuto con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento applicativo;
- ha introdotto una disciplina straordinaria di riallineamento ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali, delle divergenze tra valori contabili e fiscali derivanti dalle fattispecie individuate dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. del 13 dicembre 2024, n. 192. L’opzione consente l’applicazione del c.d. “*riallineamento a saldo globale*” previsto dall’art. 11, comma 1, del medesimo decreto e produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- ha precisato che le limitazioni all’utilizzo delle perdite fiscali, ai sensi dell’art. 84, commi da 3 a 3-ter, del TUIR, trovano applicazione non solo nel caso di trasferimento delle partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nella società che riporta le perdite, ma anche nelle ipotesi di

trasferimento delle partecipazioni della società che ne detiene, direttamente o indirettamente, il controllo.

- **Fiscalità internazionale**

Il Decreto *Omnibus* ha previsto che qualora una società residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo sia incorporata in una società residente in Italia, ovvero partecipi a una fusione dalla quale risulti una società residente in Italia, le perdite fiscali maturate all'estero possono essere trasferite alla società italiana a condizione che:

- la società italiana controlli la società estera, oppure la società estera controlli la società italiana incorporante, oppure entrambe siano controllate dal medesimo soggetto;
- le perdite abbiano carattere definitivo, ossia non siano più utilizzabili nello Stato estero in cui sono state generate.

Inoltre, il Decreto *Omnibus* è intervenuto sulla disciplina dell'imposizione minima globale al fine di recepire le più recenti indicazioni contenute nel documento OCSE del 5 gennaio 2026 "*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package*". L'intervento introduce nuovi regimi di semplificazione e coordina la normativa nazionale con le più recenti evoluzioni OCSE.

- **IVA**

Vengono estesi i termini per l'annotazione delle fatture di acquisto (e di importazione) e i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. In particolare, la norma interviene:

- sull'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo di detrarre l'imposta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; e
- sull'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che la registrazione delle fatture e delle bollette doganali debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

La modifica ripristina il termine biennale per l'esercizio del diritto alla detrazione vigente prima delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Queste disposizioni potrebbero essere ulteriormente modificate a seguito dell'esito del procedimento di riesame in corso da parte della Corte di Giustizia sulla Sentenza del Tribunale UE dell'11 febbraio 2026 (T-689/24 "*Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej*").

- **Accertamento**

Il Decreto *Omnibus*:

- è intervenuto in materia di termini di accertamento dei componenti negativi a efficacia pluriennale, prevedendo che, ai fini del computo dei termini di decadenza, assuma rilievo la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il componente è stato dedotto per la prima volta;
- ha introdotto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, prevedendo che il maggior reddito accertato in capo alla società si presuma distribuito ai soci, salvo prova contraria, esclusivamente quando derivi da ricavi non contabilizzati o da costi inesistenti. La presunzione non opera, invece, qualora il recupero a tassazione riguardi costi effettivamente sostenuti ma ritenuti indeducibili per mancanza dei requisiti di inerenza, competenza o per altre limitazioni fiscali;
- ha limitato il ricorso all'antieconomicità quale fondamento dell'accertamento, chiarendo che il mero scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi o l'ineducibilità di costi. Tale circostanza può assumere rilevanza solo se supportata da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Resta tuttavia ferma la possibilità di attribuire autonoma rilevanza probatoria allo scostamento qualora esso risulti particolarmente rilevante e manifestamente antieconomico.

- **Redditi finanziari**

Il Decreto *Omnibus* è intervenuto sul regime di tassazione dei dividendi percepiti dai fondi pensione europei e dai sottoconti esteri dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, innalzando dall'11% al 20% l'aliquota della ritenuta applicabile.

- **Concordato preventivo biennale ("CPB")**

Il Decreto *Omnibus* ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del CPB applicabili a decorrere dal biennio 2026-2027. In particolare:

- ai contribuenti che rinnovano l'adesione al CPB dopo aver aderito per il biennio 2024-2025 sono riconosciuti ulteriori benefici, tra cui:
 - o l'innalzamento delle soglie per l'utilizzo senza visto di conformità dei crediti tributari (100.000 euro per i crediti IVA e 70.000 euro per i crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP);
 - o l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.
 - o la disapplicazione degli interessi dovuti in caso di rateazione del saldo e del primo acconto.
- L'adesione al CPB effettuata in assenza dei requisiti previsti o in presenza di una causa di esclusione è considerata priva di effetti. La nuova disciplina supera l'impostazione precedente, che prevedeva invece la decadenza dal concordato con applicazione delle imposte calcolate sul reddito concordato qualora superiore a quello effettivo.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa relativa ai periodi oggetto di concordato non costituisce più, di per sé, causa di decadenza dal regime. La decadenza continua invece a operare qualora, a seguito della correzione di errori o omissioni riferiti a periodi precedenti, il reddito o il valore della produzione accertato risulti superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato.

Sempre in ambito del CPB, l'art. 29 del Decreto *Omnibus* ha introdotto il regime di ravvedimento destinato ai contribuenti ISA che rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027. La determinazione della base imponibile e dell'aliquota dell'imposta sostitutiva varia in funzione del livello di affidabilità fiscale espresso dal punteggio ISA.

Il rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027 comporta la proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA originariamente in scadenza il 31 dicembre 2026. Per i contribuenti che aderiscono anche al regime di ravvedimento, i termini di accertamento relativi alle annualità per le quali si aderisce al ravvedimento, comprese tra il 2020 e il 2023, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2029.

- **Sanzioni tributarie**

Il Decreto *Omnibus*:

- in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri introduce una soglia di tolleranza per le operazioni regolate mediante strumenti di pagamento elettronico, escludendo la sanzionabilità della trasmissione di dati omessi, errati o tardivi se la differenza tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati non sia superiore al 5%.
- In materia di adempimento collaborativo introduce la possibilità di rateizzare fino a 20 rate trimestrali le somme dovute in esecuzione delle risposte dell'Agenzia delle Entrate. La disposizione disciplina altresì le conseguenze del mancato rispetto del piano di pagamento, prevedendo l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, aumentata della metà in caso di omesso versamento di una rata successiva alla prima entro la scadenza della rata seguente.

PROVVEDIMENTI

Liquidazione automatica dell'IVA in caso di omessa dichiarazione – disposizioni attuative ([Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 agosto 2026 n. 239129](#))

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, ha definito le modalità operative della procedura di liquidazione automatizzata dell'IVA dovuta dai soggetti che omettono la presentazione della dichiarazione annuale. La procedura, introdotta dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), consente all'Agenzia delle Entrate di determinare l'imposta sulla base dei dati già disponibili, quali fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

L'esito della liquidazione, che deve essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell'azione accertatrice, viene comunicato a mezzo PEC al contribuente, che può fornire chiarimenti o elementi integrativi entro 60 giorni. In caso di pagamento entro tale termine, è prevista una riduzione delle sanzioni; diversamente, le somme dovute, comprensive di imposta, interessi e sanzioni, sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Il Provvedimento disciplina, inoltre, le modalità di notifica delle comunicazioni, l'assistenza ai contribuenti e le regole di versamento delle somme dovute tramite modello F24 (che prevedono non sia possibile avvalersi né della compensazione di cui all'art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 né della rateazione di cui all'art. 3-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

PRASSI MINISTERIALE

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

Cessione di immobili e pertinenze – verifica autonoma del quinquennio ([Risposta a Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 157 del 10 agosto 2026](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 157 del 10 agosto 2026, ha chiarito che, in caso di cessione congiunta di un immobile e delle relative pertinenze, il termine di cinque anni per l'identificazione delle plusvalenze da assoggettare a tassazione, previsto dall'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR deve essere verificato separatamente per ciascun cespite. Pertanto, anche se per l'immobile principale è già decorso il quinquennio, può risultare imponibile la plusvalenza riferibile alla pertinenza acquistata da meno di cinque anni.

Cessione di immobili – Superbonus – plusvalenza imponibile pro quota ([Risposta a Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 158 del 10 agosto 2026](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 158 del 10 agosto 2026, ha chiarito che, in caso di cessione di un immobile che è stato oggetto di interventi agevolati c.d. *Superbonus*, l'esclusione dalla plusvalenza prevista per gli immobili acquisiti per successione opera limitatamente alla quota ereditata, mentre resta imponibile la plusvalenza riferibile alle quote acquisite a diverso titolo.

Operazione di *merger leveraged buy-out* (“MLBO”) “atipica” contraddistinta dall'acquisizione di una partecipazione di minoranza. Limiti al riporto delle perdite delle società veicolo ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 160 del 12 agosto 2026](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 160 del 10 agosto 2026, ha chiarito che risulta disapplicabile il disposto dell'art. 172, comma 7, del TUIR (*test* di vitalità e del patrimonio netto) con riferimento ai limiti al riporto delle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili, per le fusioni societarie (inversa nel caso di specie) che interessano le società veicolo nelle operazioni di *MLBO*

anche se le medesime hanno acquisito una partecipazione di minoranza nella “*target*” (concepito nel caso di specie nell’ottica di un potenziale e progressivo consolidamento del controllo).

E’ stato che confermato che una società veicolo può considerarsi “vitale”, pur non avendo generato ricavi, se gestisce e porta a termine le attività necessarie per concludere con successo la fusione con la società *target*. Nel caso di specie, la società veicolo incorporata:

- è una società costituita *ex novo* appositamente per acquistare, attraverso l'utilizzo di *equity* e della provvista derivante da un finanziamento bancario, una partecipazione nella società *target*;
- ha impiegato effettivamente le proprie risorse e i finanziamenti ricevuti per effettuare tale acquisto;
- ha un patrimonio costituito quasi esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata e, dal lato passivo, da passività strumentali all'acquisto (indiretto) della partecipazione della società *target*;
- dispone di posizioni soggettive fiscali derivanti quasi esclusivamente dai costi e dagli interessi passivi necessari per l'acquisizione (indiretta) della società *target*.

Regime “a realizzo controllato” – apporto di partecipazioni a patrimonio netto in caso di pluralità di soci conferenti – applicabilità ([Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 161 del 13 agosto 2026](#))

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 161 del 14 agosto 2026, ha chiarito che, in un’operazione di apporto di partecipazioni senza aumento del capitale sociale della società conferitaria, i soci conferenti possono fruire del regime del realizzo controllato ex art. 177, comma 2, del TUIR anche nell’ipotesi in cui la contropartita contabile sia solo una riserva da conferimento, senza un aumento del capitale sociale in capo alla conferitaria, confermando anche per il caso di pluralità di soci quanto già concluso con la precedente Risposta n. 9/2026 nel caso del socio unico.

Tale principio è valido nell’ipotesi in cui, a seguito dell’apporto, ciascun socio conferente continui a detenere la propria partecipazione nella conferita nella stessa misura originaria, seppur indirettamente per il tramite della conferitaria.

Fusione inversa del veicolo nel *target* a seguito di acquisizione con indebitamento. Non applicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali delle società veicolo ([Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 162 del 14 agosto 2026](#))

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 162 del 14 agosto 2026, ha confermato l’orientamento già consolidato in passato, secondo il quale sono disapplicate le limitazioni al riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili dell’art. 172, comma 7, del TUIR per un’operazione di fusione societaria che interessa le società veicolo in un’operazione di fusione inversa per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento, al verificarsi dei requisiti previsti.

Trust estero trasparente – determinazione del reddito imputato al beneficiario residente ([Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 165 del 31 agosto 2026](#))

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 165 del 31 agosto 2026, assumendo la qualificazione del *trust* come trasparente a seguito del decesso della disponente, ha precisato che i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati ai beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR e costituiscono redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*, del TUIR.

Per la determinazione del reddito di un *trust* trasparente non residente occorre applicare le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il *trust* è residente o stabilito. Non trova invece applicazione l’art. 45, comma 4-*quater*, del TUIR, relativo alla presunzione di natura reddituale delle attribuzioni per le quali non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, in quanto disposizione riferita, in linea di principio, ai *trust* opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Il beneficiario residente è pertanto tenuto ai relativi adempimenti fiscali, compresi quelli in materia di monitoraggio, IVIE e IVAFE.

CIRCOLARI

Nuovo regime di adempimento collaborativo – inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi ([Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 6 agosto 2026](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6 del 6 agosto 2026, ha fornito importanti chiarimenti in materia di contraddittorio preventivo e ravvedimento guidato nell'ambito del regime di adempimento collaborativo. Una prima parte, di carattere generale, è dedicata all'inquadramento sistematico del regime, all'illustrazione delle origini e della *ratio* dell'istituto, nonché dei principali interventi innovativi recati dalla riforma.

Una seconda parte, di carattere speciale, è impostata secondo lo schema “domanda–risposta” e contiene chiarimenti puntuali su specifiche questioni applicative concernenti i singoli istituti oggetto della riforma. La parte speciale costituisce la sintesi degli approfondimenti sviluppati nell'ambito del “*Forum delle imprese aderenti al regime*” e del confronto intercorso negli ultimi mesi con le principali associazioni di categoria e con gli ordini professionali.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

IMU – immobili collabenti – efficacia non retroattiva della variazione catastale (Cassazione, ord. n. 24446 del 4 agosto 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24446 del 4 agosto 2026, ha ribadito che la variazione catastale con cui un immobile viene classificato come unità collabente non produce, di regola, effetti retroattivi ai fini IMU: qualora la variazione sia richiesta dal contribuente mediante DOCFA, i relativi effetti decorrono dalla presentazione della dichiarazione, senza estendersi alle annualità precedenti. La retroattività è ammessa, in particolare, quando la variazione deriva dalla correzione di un errore di fatto imputabile e riconosciuto dall'amministrazione.

Controllo giudiziario – infiltrazione mafiosa e idoneità del modello organizzativo 231 (Cassazione penale, sent. n. 31505 del 17 agosto 2026)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31505 del 17 agosto 2026, ha chiarito i presupposti per l'ammissione al controllo giudiziario volontario previsto dall'art. 34-*bis*, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ribadendo che l'infiltrazione mafiosa deve avere carattere occasionale e l'impresa deve risultare concretamente suscettibile di bonifica e di reinserimento nell'economia sana. La Corte ha precisato che i rapporti familiari con soggetti pericolosi non sono, da soli, sufficienti a giustificare il rigetto, ma assumono rilievo quando accompagnati da ulteriori elementi oggettivi indicativi di un'effettiva influenza sulla gestione dell'impresa.

È stata inoltre confermata l'inidoneità di un modello organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, meramente generico, privo di protocolli e procedure concretamente calibrati sui rischi della società e di effettive garanzie di autonomia e indipendenza degli organismi di controllo. Un simile modello non è sufficiente a dimostrare l'avvio di un effettivo percorso di affrancamento dalle infiltrazioni mafiose.

ALTRO

Credito d'imposta Transizione 4.0 – comunicazioni entro il 15 settembre 2026 (Comunicato Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* “MIMIT” del 31 luglio 2026)

Il MIMIT con il comunicato del 31 luglio 2026 ha reso nota la proroga al 15 settembre 2026 del termine per trasmettere la comunicazione di completamento relativa agli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati nel 2025 e ultimati entro il 30 giugno 2026. Entro tale data deve essere stata perfezionata la procedura anche da parte delle imprese in lista d'attesa destinatarie dell'avviso del GSE sulla nuova disponibilità

delle risorse. Queste ultime devono aver trasmesso anche la comunicazione di conferma dell'acconto entro 30 giorni dall'avviso e, comunque, non oltre il 15 settembre 2026. L'omesso invio entro la scadenza preclude la fruizione del credito.

Credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese agricole ([Istruzioni operative Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura "AGEA", del 5 agosto 2026 n. 72](#))

Con il D.M. 27 luglio 2026, n. 365846, emanato in attuazione dell'art. 8-ter del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, sono state definite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole. In attuazione del Decreto l'AGEA, ha pubblicato il 5 agosto 2026 le istruzioni operative che disciplinano la procedura di accesso all'agevolazione e forniscono chiarimenti sui requisiti di ammissibilità delle spese.

Credito d'imposta per il carburante degli autotrasportatori - Modalità e termini di presentazione delle domande – Proroga al 20 settembre 2026 ([Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti del 28 agosto 2026](#) e [Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti del 15 settembre 2026](#))

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato del 15 settembre 2026 ha prorogato fino alle ore 23:59 del 20 settembre 2026 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta per il carburante degli autotrasportatori, di cui all'art. 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, inizialmente fissato al 15 settembre 2026 con comunicato del 28 agosto 2026.

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5rs.it